



## **Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>1</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificato come segue:

<sup>1</sup> RS 910.11

*Titolo della colonna a destra e n. 3*

	Franchi/spese effettive
<b>3 Ordinanza dell'UFAG del 1° febbraio 2019<sup>2</sup> concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione</b>	
3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva e del succo d'uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)	spese effettive
3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)	spese effettive
3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2)	spese effettive

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>2</sup> RS 916.145.211



## **Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui pagamenti diretti è modificata come segue:

*Art. 2 lett. c, d ed e<sup>bis</sup>*

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- c. contributo per la biodiversità;
- d. *Abrogata*
- e<sup>bis</sup> contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Hanno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.

*Titolo dopo l'art. 10*

### **Sezione 1a: Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio**

*Art. 10a*      Requisito

<sup>1</sup> I coniugi o i partner registrati dei gestori devono disporre di una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio se:

- a. al 1° gennaio dell'anno di contribuzione sono sposati con i gestori o vivono in un'unione domestica registrata;

RS .....

- b. al 1° gennaio dell'anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni;  
e
- c. nell'anno precedente quello di contribuzione non hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo minimo di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> Per collaborazione regolare e considerevole nell'azienda ai sensi dell'articolo 70a capoverso 1 lettera i LAgr s'intende una collaborazione che nella dichiarazione d'imposta è stata fatta valere con una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta (LFID).

#### *Art. 10b* Deroghe al requisito

<sup>1</sup> Non è necessaria una copertura assicurativa se:

- a. i gestori dimostrano che i coniugi o i partner registrati nell'anno precedente quello di contribuzione hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. i gestori dimostrano che nell'anno precedente quello di contribuzione nella dichiarazione d'imposta non è stata fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell'articolo 10a capoverso 2;
- c. negli ultimi due anni precedenti quello di contribuzione la coppia di gestori ha conseguito, in media, un reddito imponibile ai sensi della LFID di 12 000 franchi al massimo;
- d. l'azienda è gestita da una persona giuridica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3; o
- e. l'azienda è un'azienda d'estivazione o un'azienda con pascoli comunitari.

<sup>2</sup> Come prova che non è stata presa in considerazione alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito di cui al capoverso 1 lettera b è determinante l'ultimo anno fiscale oggetto di tassazione definitiva precedente quello di contribuzione.

<sup>3</sup> Per il reddito imponibile di cui al capoverso 1 lettera c sono determinanti i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva fino alla fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, occorre basarsi sulla tassazione provvisoria. I gestori devono autorizzare l'autorità competente designata dal Cantone ad acquisire dall'autorità fiscale cantonale i dati necessari.

#### *Art. 10c* Portata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa deve comprendere:

- 1 RS 831.40
- 2 RS 642.11
- 3 RS 831.40

- a. un'assicurazione d'indennità giornaliera che copre il rischio di incapacità lavorativa per malattia e infortunio, esclusa la maternità;
- b. una previdenza contro i rischi che copre i rischi d'invalidità e decesso per malattia e infortunio.

*Art. 10d* Esigenze relative all'assicurazione d'indennità giornaliera

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera deve ammontare almeno a 100 franchi al giorno.

<sup>2</sup> Deve essere corrisposta per la durata dell'incapacità lavorativa, al più tardi dopo un termine di attesa di 60 giorni, e per un massimo di due anni.

*Art. 10e* Esigenze relative alla previdenza contro i rischi

<sup>1</sup> La previdenza contro i rischi deve contemplare:

- a. una rendita per un importo di almeno 24 000 franchi all'anno; o
- b. una prestazione in capitale per un importo di almeno 300 000 franchi.

<sup>2</sup> Se si opta per una combinazione rendita-prestazione in capitale, gli importi minimi di cui al capoverso 1 si applicano proporzionalmente.

*Art. 10f* Deroghe al requisito di una copertura assicurativa a causa dello stato di salute della persona da assicurare

<sup>1</sup> Se non è possibile assicurare uno o più rischi di cui all'articolo 10c perché un'assicurazione ha rifiutato la persona da assicurare a causa del suo stato di salute o ha espresso una riserva, non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa.

<sup>2</sup> La riserva deve risalire al massimo a cinque anni prima.

<sup>3</sup> Il gestore deve presentare il rifiuto scritto o la riserva.

*Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 6*

<sup>2</sup> Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e q, 71b e 78 nonché all'allegato 1 numero 3 e gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1<sup>bis</sup>, se tali superfici e alberi:

<sup>6</sup> Le superfici in progetti di cui all'articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1.

*Art. 14a* Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta

<sup>1</sup> Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in

queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.

<sup>2</sup> Le aziende che gestiscono come superficie per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 14 più del 25 per cento della loro superficie agricola utile sono dispensate dall'esigenza di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> La superficie per la promozione della biodiversità richiesta secondo il capoverso 1 non include la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nella zona di pianura e collinare di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera f nonché la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi nella zona di pianura e collinare di cui all'articolo 78.

<sup>4</sup> Come superfici per la promozione della biodiversità sono computabili le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h–k, q, 71b capoverso 1 lettera a e 78 sulla superficie coltiva aperta, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.

<sup>5</sup> Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1.

<sup>6</sup> Le superfici in progetti di cui all'articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1.

#### *Art. 35 cpv. 4 e 6*

<sup>4</sup> Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN<sup>4</sup> stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).

<sup>6</sup> Le superfici inerbite e i terreni da stame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità.

#### *Art. 41 cpv. 1 lett. d e 2 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:

- d. la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo è sensibilmente cambiata a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.

<sup>2</sup> Riduce il carico usuale se:

*Titolo prima dell'art. 55*

### **Capitolo 3: Contributo per la biodiversità**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 55 cpv. 1 lett. p e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

p. *abrogata*

<sup>1bis</sup> Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.

*Titolo prima dell'art. 56*

#### *Sezione 2: Contributo*

*Art. 57 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a*

<sup>1bis</sup> Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1<sup>bis</sup> per la seguente durata:

a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;

*Art. 58 cpv. 6 e 7*

<sup>6</sup> Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 79.

<sup>7</sup> Non è consentito impiegare frantumatrici e falciacondizionatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggese fioriti, maggese da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.

*Art. 59 cpv. 5*

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Sezione 3 (art. 61 e 62)*

*Abrogata*

*Capitolo 4 (art. 63 e 64)*

*Abrogato*

*Art. 71b cpv. 3*

<sup>3</sup> Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in vigneti con biodiversità naturale di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera n.

*Titolo dopo l'art. 77*

## **Capitolo 5a: Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio**

*Art. 78*                      Contributo

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e l'attuazione di altri provvedimenti tesi a promuovere la biodiversità nonché per la promozione, il mantenimento e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

<sup>2</sup> Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio secondo un progetto di cui all'articolo 79 autorizzato dall'UFAG e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm<sup>5</sup> propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.

<sup>3</sup> Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.

<sup>4</sup> La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.

<sup>5</sup> Il contributo della Confederazione è versato annualmente.

<sup>6</sup> Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del paesaggio.

*Art. 79*                      Esigenze relative ai progetti dei Cantoni

<sup>1</sup> I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze:

- a. gli obiettivi sono impostati verso il conseguimento degli obiettivi concernenti le superfici e la qualità secondo la concezione «Paesaggio svizzero» del 2020<sup>6</sup> dell'Ufficio federale dell'ambiente;
- b. gli obiettivi quantitativi concernenti le superfici e la qualità sono armonizzati con la pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica;

<sup>5</sup> RS 910.91

<sup>6</sup> Consultabile su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Paesaggio > Pubblicazioni e studi > [Concezione Paesaggio svizzero. Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione](#)

- c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura;
- d. è garantita la promozione delle specie bersaglio e faro per l'agricoltura secondo il rapporto di Agroscope del gennaio 2013<sup>7</sup> «Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft»;
- e. è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali di cui agli articoli 18a e 18b LPN<sup>8</sup>;

<sup>2</sup> È garantita una consulenza tecnica specifica per l'azienda o una consulenza equivalente per l'attuazione delle misure nei primi quattro anni della durata del progetto ai sensi dell'articolo 79a capoverso 5.

#### Art. 79a Procedura

<sup>1</sup> Il Cantone elabora i progetti in collaborazione con le cerchie interessate.

<sup>2</sup> Presenta all'UFAG la domanda di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento.

<sup>3</sup> Si applicano i seguenti termini d'inoltro:

- a. bozza del progetto: entro il 31 gennaio dell'anno precedente il previsto avvio del progetto;
- b. domanda: entro il 30 giugno dell'anno precedente il previsto avvio del progetto.

<sup>4</sup> L'UFAG autorizza i progetti e il loro finanziamento.

<sup>5</sup> Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio dura otto anni. È possibile derogare alla durata del progetto se ciò consente un coordinamento con un altro progetto. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto.

<sup>6</sup> Nel corso del periodo d'attuazione di un progetto, il Cantone può richiedere ulteriori misure. Esso monitora l'avanzamento del progetto e procede agli adeguamenti necessari.

<sup>7</sup> Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che derogano alle esigenze relative alle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I di cui all'articolo 58 se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute tra il gestore e il Cantone.

<sup>8</sup> Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.

<sup>7</sup> Consultabile su: [www.agroscope.admin.ch](http://www.agroscope.admin.ch) > Temi > Ambiente e risorse >> Biodiversità, Paesaggio > Compensazione ecologica e funzioni > Obiettivi ambientali per l'agricoltura, Rapporto «[Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft: Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume \(OPAL\)](#)», serie di articoli ART 18

<sup>8</sup> RS 451

*Capitolo 6 (art. 82–82c)**Abrogato**Art. 97 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>9</sup> sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:

- b. il contributo per la biodiversità;

*Art. 98 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

- c. *abrogata*

*Art. 101 Prova*

<sup>1</sup> I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che:

- a. adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda;
- b. adempiono le esigenze relative alla copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.

<sup>2</sup> Per la prova di cui al capoverso 1 lettera b sono determinanti:

- a. i contratti assicurativi o le polizze assicurative nell'anno di contribuzione;
- b. il versamento dei premi assicurativi nell'anno di contribuzione.

<sup>3</sup> I documenti per la prova di cui al capoverso 2 vanno conservati per almeno sei anni.

*Art. 104 cpv. 4*

<sup>4</sup> Non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.

*Art. 107a rubrica e cpv. 1 lett. b*

Rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione, del contributo per la biodiversità nonché del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori

<sup>9</sup> RS 910.15

<sup>1</sup> Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:

- b. versare il contributo per la biodiversità di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'allegato 7 numero 5a.1 nella stessa misura dei contributi erogati l'anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.

#### *Art. 109 cpv. 5*

<sup>5</sup> I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.

#### *Art. 115h* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Per le persone di cui all'articolo 10a capoverso 1 che al 1° gennaio 2027 hanno compiuto 55 anni non vige alcun obbligo di una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.

<sup>2</sup> Il contributo per l'interconnessione del diritto anteriore, il contributo per la qualità del paesaggio del diritto anteriore e il contributo per l'efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini a tenore ridotto di azoto del diritto anteriore sono versati ancora per due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del .... Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.

<sup>3</sup> Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78 è versato due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>4</sup> Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all'articolo 55 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b del diritto anteriore sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 14 ancora per due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>5</sup> Le superfici per la promozione biodiversità specifiche di una regione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi degli articoli 14 e 14a ancora per due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

## II

Gli allegati 1, 2, 4 e 6–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

<sup>2</sup> Gli articoli 10*a*–10*f*, 101 e 115*h* capoverso 1, l'allegato 1 numeri 1.1 lettera d, 2.1.2, 2.1.3a e 2.1.8 nonché l'allegato 8 numeri 2.1a e 2.2.3 lettera a entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

<sup>3</sup> L'allegato 1 numero 2.1.3 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica con effetto sino al 31 dicembre 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

*Allegato 1*

*(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)*

## **Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate**

### *N. 1.1 lett. d*

- 1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
- d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e condiviso per l'esecuzione nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG nonché la documentazione necessaria secondo la Guida «Suisse-Bilanz»<sup>10</sup>;

### *N. 2.1.1–2.1.3a, 2.1.8, 2.1.9b lett. b, 2.1.10, 2.1.13*

- 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell'UFAG. I gestori possono applicare la versione della Guida in vigore dal 1° gennaio dell'anno di contribuzione e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente.
- 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente. Il calcolo e la condivisione del bilancio delle sostanze nutritive per l'esecuzione devono essere effettuati elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG.
- 2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 OSIAgr nell'applicazione Internet HODUFLU. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Can-

<sup>10</sup> Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD)

tone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.

2.1.3a Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i seguenti trasferimenti di sostanze nutritive:

- a. i trasferimenti di concimi e di alimenti concentrati per animali registrati nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 OSIAgr<sup>11</sup>;
- b. i trasferimenti di foraggio di base.

Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.

2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente è consentito come segue:

- a. al massimo il 5 per cento sia di fosforo sia di azoto in kg può essere riportato nel bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente se non era stato effettuato alcun riporto nell'anno precedente;
- b. in viticoltura e in frutticoltura il concime fosforico distribuito può essere ripartito su cinque anni al massimo;
- c. nelle altre colture il fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce può essere ripartito su tre anni al massimo.

2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:

- b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi impiegati, in UBG.

2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.9 e 2.1.9a.

2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz», per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.

#### *N. 6.1a.4 frase introduttiva*

6.1a.4 Le applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF<sup>12</sup> devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza

<sup>11</sup> RS 919.117.71

<sup>12</sup> RS 916.161

---

alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 2022<sup>13</sup> concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l'utilizzazione di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:

*N. 6.2.2 lett. b lett. a*

- 6.2.2 b. L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue: gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

---

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
<b>a. Cereali</b>	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie

---

<sup>13</sup> Le istruzioni possono essere consultate su [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi

*Allegato 2*  
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

## **Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione**

### *N. 4.1.9*

4.1.9 L'impiego di reti in materiale sintetico durante il pascolo è autorizzato soltanto se non provoca problemi agli animali selvatici. Dopo ogni avvicendamento di parco o di pascolo devono essere immediatamente rimosse.

Il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di garantire la protezione degli animai selvatici.

### *N. 4.1.10*

4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47*b*, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall'obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L'autorizzazione a lasciare la rete in materiale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.

### *N. 4.2.9*

4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47*b*, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4 nonché dispensarlo dall'obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L'autorizzazione a lasciare la rete in materiale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.

*Allegato 4*

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

## **Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità**

### **A Superfici per la promozione della biodiversità**

#### *N. 1.1.4*

1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente, il Cantone può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

#### *N. 10.1.1 lett. a*

10.1.1 Definizione: superfici di colture campicole gestite in modo estensivo:  
a. predisposte a strisce sull'intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie; e

#### *N. 13 e 16*

*Abrogati*

#### *N. 14.2.2*

14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contributo per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.

#### *N. 17.1.2a, 17.1.4 e 17.1.7*

17.1.2a Nel caso di seminatrici con una distanza tra gli assolcatori di almeno 30 cm non sono necessarie file non seminate.

17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica regolazione meccanica delle malerbe entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.

17.1.7 Im primavera fino al 15 aprile è consentita un'unica rullatura.

#### *Let. B*

*Abrogata*

*Allegato 6*

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

## **Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali**

### **A      Esigenze dei contributi SSRA**

#### *N. 2.5 frase introduttiva*

La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:

*Allegato 7*  
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

## **Aliquote dei contributi**

*Rimando parentetico sotto l'indicazione «Allegato 7».*

(art. 78 cpv. 4, 83 cpv. 1, 86 cpv. 3 e 107a cpv. 1 lett. b)

*N. 3 titolo*

### **3 Contributo per la biodiversità**

*N. 3.1.1 n. 13, 3.1.2 n. 2, 3.2 e 4*

*Abrogati*

*N. 5a*

#### **5a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio**

5a.1 Per i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 78, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 250 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 130 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

*Allegato 8*

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

**Riduzione dei pagamenti diretti***N. 2.1.6 lett. d ed e*

d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso Valore troppo alto	Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato
e. Dichiarazione non corretta della categoria o del livello qualitativo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato

*N. 2.1a***2.1a Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio**

2.1a.1 Se la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio è insufficiente o mancante, la riduzione alla prima infrazione è pari al 10 per cento di tutti i pagamenti diretti, tuttavia almeno 500 franchi e al massimo 2000 franchi all'anno.

La percentuale e gli importi minimo e massimo della riduzione sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

*N. 2.2.3 lett. a e b*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro supplementivo o se il documento non è inoltrato successivamente
b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine supplementivo di 10 giorni al massimo: 110 punti

*N. 2.2.4 lett. c*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità (art. 14a)	20 punti per differenza in %, min. 10 punti

*N. 2.2.6 lett. g*

*Abrogata*

*N. 2.2.9a lett. b–d*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. <i>Abrogata</i>	
c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva (all. 1 n. 6.1a.4)	600 fr./ha × superficie interessata in ha
d. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4)	600 fr./ha × superficie interessata in ha

*N. 2.4 titolo*

## **2.4 Contributo per la biodiversità**

*N. 2.4.18, 2.4.20, 2.4a e 2.5*

*Abrogati*

### **2.9a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio**

- 2.9a.1 Le riduzioni sono stabilite dal Cantone nel quadro di convenzioni in relazione ai progetti. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.9a.2 e 2.9a.3.
- 2.9a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle misure per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.9a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dal contributo per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle misure per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.9a.4 Se l'obbligo di consulenza non è rispettato durante il periodo del progetto, la riduzione ammonta a 1000 franchi.

*N. 3.9*

*Abrogato*

### **3.9a Riduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio**

Le disposizioni di cui al numero 2.9a si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.



## **Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>1</sup> sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

*Art. 7a*                    Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle  
                                  disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari

<sup>1</sup> Il numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione per i controlli del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in relazione al versamento di pagamenti diretti per Cantone si basa sulla somma della sua superficie coltiva aperta e delle sue superfici con colture perenni rispetto alle corrispondenti superfici di tutti i Cantoni. L'UFAG stabilisce annualmente il numero di analisi di laboratorio finanziate per Cantone e l'indennizzo per ogni analisi di laboratorio.

<sup>2</sup> I Cantoni fatturano all'UFAG le analisi di laboratorio effettuate nell'anno civile entro il 15 novembre.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

RS .....

<sup>1</sup>    **RS 910.15**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione: Viktor  
Rossi



# **Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>1</sup> sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Essa si applica anche ai prodotti dell'acquacoltura, non trasformati e trasformati, utilizzati come derrate alimentari e come alimenti per animali.

<sup>3</sup> Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della pesca e della caccia.

*Art. 4 lett. a e g*

Secondo la presente ordinanza si intende per:

- a. prodotti: i prodotti agricoli vegetali e animali e i prodotti dell'acquacoltura nonché le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;
- g. acquacoltura: produzione di organismi acquatici a ogni stadio del loro ciclo vitale in impianti adeguati.

RS .....

<sup>1</sup> RS 910.18

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm, che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo o gestiscono impianti di acquacoltura e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

*Art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> L'ente di certificazione può autorizzare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria belga e germogli nonché per l'ottenimento di prodotti dell'acquacoltura.

<sup>1ter</sup> Se, per cause di forza maggiore secondo l'articolo 106 capoverso 2 lettera f OPD<sup>2</sup>, sulle superfici biologiche è impossibile adempiere le condizioni della presente ordinanza, per un periodo limitato l'ente di certificazione può rinunciare a esigere l'adempimento delle condizioni su tali superfici. In seguito è possibile riprendere la produzione biologica senza una nuova conversione a condizione che ciò non incida sull'integrità dei prodotti biologici.

*Art. 13 cpv. 3<sup>bis</sup>**Abrogato**Art. 13a*      Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici

<sup>1</sup> Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve provare che:

- a. non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica adeguati; o
- b. nessuno è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante siano stati ordinati in tempo.

<sup>2</sup> La mancata disponibilità di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione biologici deve essere dimostrata sulla base dell'offerta disponibile secondo il sistema d'informazione di cui all'articolo 33a.

<sup>3</sup> Se, secondo il sistema d'informazione di cui all'articolo 33a, la varietà che l'utilizzatore vorrebbe ricevere non è disponibile sotto forma di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologico, mentre altre varietà della stessa specie lo sono, l'utilizzatore deve impiegare una di queste varietà. Può impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici soltanto se è in grado di motivare perché nessuna delle varietà della stessa specie è adatta alle rispettive condizioni agronomi-

che e pedoclimatiche e perché nessuna delle varietà presenta le proprietà tecniche necessarie per la produzione pianificata.

<sup>4</sup> Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare al gestore del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a la quantità di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione utilizzata e la varietà impiegata.

<sup>5</sup> Su domanda, l'Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica (FiBL) può autorizzare l'impiego di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici a condizione che nel quadro di prove sul campo di piccola portata ciò consenta di svolgere ricerca in vista della preservazione di una varietà o dell'innovazione di un prodotto.

<sup>6</sup> Il materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico può essere impiegato soltanto se non è stato trattato con prodotti fitosanitari. Fanno eccezione:

- a. i trattamenti autorizzati per la produzione biologica;
- b. i trattamenti che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono prescritti per tutte le varietà di una determinata specie nella regione di coltivazione.

#### *Art. 14, rubrica e cpv. 5*

##### Raccolta di piante e alghe selvatiche

<sup>5</sup> Il DEFR può emanare ulteriori disposizioni concernenti le esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche e la procedura di controllo.

#### *Art. 15b Estivazione*

<sup>1</sup> Se gli animali vengono tenuti su superfici d'estivazione, le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono adempiere le esigenze in materia di gestione di cui agli articoli 26–34 OPD<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I prodotti ottenuti mentre gli animali tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza pascolano sulla superficie d'estivazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto se è fornita la prova che è garantita un'adeguata separazione nello spazio dagli animali non tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza.

#### *Art. 16a cpv. 8*

<sup>8</sup> Gli animali della specie ovina in mandrie transumanti possono temporaneamente pascolare su superfici gestite in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.

*Titolo dopo l'art. 16h*

## **Sezione 5: Acquacoltura**

*Art. 16h<sup>bis</sup>*

Il DEFR può emanare disposizioni concernenti:

- a. le esigenze in materia di produzione e coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura;
- b. le esigenze in materia di produzione, origine, alimentazione e salute degli animali d'acquacoltura nonché di pratiche di detenzione;
- c. le procedure di controllo.

*Art. 21a, rubrica*

Designazione degli alimenti per animali da reddito

*Art. 21b, rubrica*

Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali da reddito

*Art. 21b<sup>bis</sup>* Designazione degli alimenti per animali da compagnia

<sup>1</sup> Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella denominazione specifica e nella composizione degli alimenti trasformati per animali da compagnia se:

- a. l'alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16k<sup>bis</sup> e 16l; e
- b. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico.

<sup>2</sup> Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate soltanto nella composizione se:

- a. meno del 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico;
- b. durante la trasformazione dell'alimento per animali vengono utilizzati soltanto additivi per alimenti per animali e coadiuvanti tecnologici autorizzati secondo l'articolo 16a; e
- c. l'alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16k<sup>bis</sup> e 16l.

<sup>3</sup> Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella composizione e nello stesso campo visivo della denominazione specifica se:

- a. l'ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca;
- b. tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono esclusivamente biologici; e

- c. l'alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16k<sup>bis</sup> e 16l.

<sup>4</sup> Nella composizione occorre indicare quali materie prime di alimenti per animali sono biologiche.

<sup>5</sup> Se una designazione è utilizzata ai sensi del capoverso 2 o 3, il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici. La composizione deve includere un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

<sup>6</sup> Le designazioni e l'indicazione della percentuale di cui al capoverso 5 compaiono con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni nella composizione.

*Art. 24a<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> L'impresa è tenuta a:

- i. richiedere una conferma, qualora impiegasse prodotti o sostanze non biologici ricevuti da terzi, che non si tratta di organismi geneticamente modificati e che non sono derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi.

*Art. 30a<sup>ter</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> Per categorie di prodotti s'intendono:

- a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- b. animali e prodotti animali non trasformati;
- c. alghe e prodotti dell'acquacoltura non trasformati;
- d. prodotti agricoli trasformati e prodotti dell'acquacoltura trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;
- e. alimenti per animali;
- f. vino;
- g. altri prodotti.

*Art. 33a* Sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologici

<sup>1</sup> Il FiBL gestisce un sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Il sistema d'informazione consente di:

- a. registrare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici su proposta dell'offerente;
- b. fornire la prova della disponibilità di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici;

- c. categorizzare le varietà in base al loro grado di disponibilità;
- d. pubblicare un elenco di specie, sottospecie o varietà di cui è disponibile una quantità sufficiente di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione biologici;
- e. richiedere autorizzazioni eccezionali per sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici; e
- f. registrare la quantità e le varietà per cui è stata concessa un'autorizzazione eccezionale per sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici.

<sup>2</sup> Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d'informazione e scaricare informazioni sulla disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione di produzione biologica.

<sup>3</sup> Il DEFR disciplina segnatamente:

- a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione;
- b. l'accesso ai dati;
- c. il tipo di categorizzazione delle varietà;
- d. la pubblicazione dell'elenco di cui al capoverso 1 lettera d.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi



# Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone

(Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sulle zone agricole è modificata come segue:

*Art. 3a* Scambio di superfici nel quadro di miglorie integrali

<sup>1</sup> Nel quadro di miglorie integrali ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 2 novembre 2022<sup>2</sup> sui miglioramenti strutturali (OMSt) i limiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 possono essere rideterminati sulla base di uno scambio di superfici.

<sup>2</sup> È possibile effettuare uno scambio tra superfici nella regione d'estivazione e superfici nella regione di montagna o di pianura se:

- a. la dimensione della superficie utilizzata a scopo agricolo rimane approssimativamente la stessa sia nella regione d'estivazione sia in quella di montagna e di pianura, anche se in casi eccezionali è consentito uno scarto di 4 are al massimo per migloria integrale;
- b. le superfici oggetto dello scambio si addicono al nuovo utilizzo agricolo;
- c. si tratta di provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 lettera a OMSt<sup>3</sup>; e

1 RS 912.1  
2 RS 913.1  
3 RS 913.1

d. il Cantone esercita la sorveglianza sulle miglorie integrali.

*Art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Per uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all'UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto.

<sup>3</sup> L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d'estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi



## Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 novembre 2022<sup>1</sup> sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

#### *Sostituzione di un'espressione*

*Agli articoli 52 capoverso 2, 54 capoverso 1, 59 capoverso 1, 65 lettera a e 71 capoversi 1, 3–5 le espressioni «sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali» e «sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG» sono sostituite da «sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 17 OSIAgr<sup>2</sup>».*

#### *Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d'affitto di almeno 20 anni. Per i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 deve essere concluso un contratto d'affitto con una durata residua di 10 anni. Il contratto d'affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.

#### *Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nel caso di provvedimenti collettivi, che non sono contemplati al capoverso 2, almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell'azienda di 1,00 USM ciascuna.

#### *Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3*

<sup>1</sup> Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna piccola azienda artigianale direttamente

RS .....

1 RS 913.1

2 RS 919.117.71

interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:

<sup>3</sup> Le piccole aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

*Art. 14 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- d. infrastrutture di base nello spazio rurale: approvvigionamento idrico ed elettrico nonché collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d'estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca.

*Art. 23 cpv. 1 lett. d e 2 lett. f*

<sup>1</sup> Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- d. i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.

<sup>2</sup> Non sono computabili in particolare:

- f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d'assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d, e gli interessi;

*Art. 29 cpv. 1, 2 lett. e nonché 3*

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un'azienda agricola e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, di aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

- e. provvedimenti edilizi o installazioni in edifici esistenti per prodotti d'acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale.

<sup>3</sup> Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari quali provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una detenzione rispettosa delle esigenze dei pesci, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei propri prodotti.

*Art. 30 cpv. 2 lett. c e 4*

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

- c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa;

<sup>4</sup> Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.

*Art. 32*                    **Sopportabilità dell'investimento e redditività dell'azienda**

<sup>1</sup> Il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto nonché la redditività dell'azienda devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario. La redditività è dimostrata se l'intero capitale di terzi può essere rimborsato entro 30 anni.

<sup>2</sup> Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità dell'investimento e la redditività dell'azienda sono date anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.

*Art. 35*                    **Condizioni supplementari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali**

<sup>1</sup> Alle organizzazioni di produttori agricole e alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni:

- a. l'organizzazione o l'azienda è un'impresa economicamente indipendente o con rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che il gruppo, in quanto unità, deve soddisfare le condizioni del presente articolo e che la società del gruppo sostenuta deve essere la proprietaria dell'immobile.
- b. i collaboratori dell'organizzazione o dell'azienda non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
- c. la cifra d'affari dell'organizzazione o dell'azienda proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita.

<sup>2</sup> Nell'ambito della loro attività le piccole aziende artigianali devono comprendere il primo livello di trasformazione di materie prime agricole.

<sup>3</sup> Alle organizzazioni di produttori agricole che tramite affittuari trasformano, stoccano o commercializzano materie prime agricole di produzione propria in impianti propri è concesso un sostegno finanziario se l'organizzazione di produttori o l'affittuario adempiono le condizioni del presente articolo.

<sup>4</sup> Una materia prima è considerata regionale se è stata prodotta nel bacino d'impiego rilevante per l'azienda secondo la classificazione dei bacini d'impiego 2018<sup>3</sup> dell'Ufficio federale di statistica. Nel caso dei PSR il bacino è stabilito nella convenzione.

*Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 40 cpv. 2 lett. b e c frase introduttiva, nonché cpv. 3*

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per:

- b. l'acquisto di fondi agricoli sul libero mercato per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli;
- c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni, di macchine e veicoli, nonché la piantagione di alberi e arbusti tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente attraverso:

<sup>3</sup> Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nell'ambito dei PSR sono sostenuti i seguenti provvedimenti:

- a. i provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3 e quelli edilizi secondo il capitolo 4 nonché i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza;
- b. gli investimenti collettivi nell'interesse del PSR;
- c. altri provvedimenti nell'interesse del PSR.

*Art. 48 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:

- b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi.

*Art. 50 cpv. 3*

<sup>3</sup> I costi computabili di cui al capoverso 2 sono ridotti per provvedimenti di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera c.

<sup>3</sup> Consultabile su [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi territoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi > Bacini d'impiego e grandi bacini d'impiego > Bacini d'impiego 2018.

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

*Art. 54 cpv. 5*

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 57 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> È possibile iniziare i provvedimenti pianificatori e i lavori nonché effettuare acquisti, ad eccezione degli acquisti di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi, soltanto se l'aiuto finanziario di cui all'articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell'articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.

<sup>4</sup> I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l'elaborazione dei documenti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.

*Art. 62 cpv. 2 lett. e<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2</sup> Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:

e<sup>bis</sup>. si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali.

<sup>3</sup> Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed e<sup>bis</sup>, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di gestione e di manutenzione, l'obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

*Art. 67 cpv. 5 lett. c ed e*

<sup>5</sup> La durata di utilizzazione conforme è di:

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| c. | per le installazioni e per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali | 10 anni |
| e. | per le macchine e i veicoli  | 5 anni  |

*Art. 70 cpv. 4*

<sup>4</sup> La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 67 capoverso 5.

*Art. 71 cpv. 3 frase introduttiva*

<sup>3</sup> Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi dell'anno contabile precedente al 31 dicembre corredati di tutti i documenti pertinenti:

*Art. 76a* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Per i progetti per i quali è stato emesso un preavviso ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 lettera b prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., durante la durata di validità del preavviso gli allegati 5 numero 5 e 7 si applicano in base al diritto anteriore.

<sup>2</sup> L'allegato 6 numero 3.2.1 non è applicabile ai robot per i campi acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>3</sup> L'allegato 6 numero 3.2.2 non è applicabile ai trattori agricoli e alle motofalciatrici acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del ....

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 4–6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 7 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

*Allegato 4*  
(art. 26 cpv. 6)

## Contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale

*N. 1 lett. e ed f*

### 1. Graduazione dei contributi supplementari per prestazioni supplementari

Let.	+ 1 %	+ 2 %	+ 3 %	Esempi
e. Produzione di energie rinnovabili	Copertura > 50 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 75 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 100 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, ecc.  Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. d e 107 cpv. 1 lett. b LAgr
o				
Impiego di tecnologie rispettose delle risorse	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p. es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno
f. <i>Abrogata</i>				

*N. 2*

### 2. Graduazione dei contributi supplementari per i ripristini e la messa in sicurezza

Criterio per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale.

Volume	Contributo supplementare
Ripristini e messa in sicurezza isolati	+ 2 %
Ripristini e messa in sicurezza locali	+ 4 %
Ripristini e messa in sicurezza estesi	+ 6 %

*Allegato 5*  
(art. 37 cpv. 1 e 2 nonché 39 cpv. 1 e 3)

## Aliquote e disposizioni in relazione agli aiuti finanziari per provvedimenti edilizi

*N. 1.1*

### 1.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento
		Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone
Contributi massimi per azienda	fr.	183 000	254 000	–
Stalla per UBG	fr.	2 00	3 190	7 080
Magazzini per foraggio e paglia per m <sup>3</sup>	fr.	18	24	106
Impianto per il deposito di concimi aziendali per m <sup>3</sup>	fr.	26	35	130
Rimessa per m <sup>2</sup>	fr.	29	41	224
Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	–

*N. 1.2.2 e 1.2.5*

1.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda. Per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione può essere richiesto un sostegno finanziario anche dopo l'inizio dei lavori.

1.2.5 Per le comunità aziendali i contributi massimi si applicano a ciascuna azienda interessata.

*N. 2.2.3 e 2.2.4*

2.2.3 Se non vengono concessi contributi per edifici alpestri, viene versato il doppio dell'aliquota dei crediti di investimento.

2.2.4 Per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione può essere richiesto un sostegno finanziario anche dopo l'inizio dei lavori.

N. 4

**4 Crediti di investimento per edifici abitativi****4.1 Aliquote e disposizioni specifiche**

- 4.1.1 Il credito di investimento per l'abitazione del capoazienda ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo a 200 000 franchi.
- 4.1.2 Il sostegno finanziario è limitato a un'abitazione del capoazienda per azienda. Nel caso delle comunità aziendali il sostegno finanziario è limitato a un'abitazione del capoazienda per azienda interessata.

N. 5

**5 Aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione****5.1 Aliquote**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura e collinare	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	Tutte le zone
Provvedimenti individuali e collettivi	%	10	23	26	50

**5.2 Disposizioni specifiche**

- 5.2.1 Sono sostenuti solo gli edifici e gli impianti utilizzati per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli che servono per l'alimentazione umana.
- 5.2.2 I provvedimenti individuali relativi allo stoccaggio sono sostenuti se questo è strettamente legato alla trasformazione o alla vendita a clienti finali.
- 5.2.3 I provvedimenti individuali relativi alla commercializzazione sono sostenuti se si tratta di vendita a clienti finali.

N. 6 lett. a, c ed e

## **6 Aliquote per crediti di investimento per altri provvedimenti edilizi**

Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:

- a. nella produzione e nello stoccaggio di colture speciali, nonché in aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
- c. nella produzione di prodotti d'acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale;
- e. nella valorizzazione della biomassa, senza produzione di energie rinnovabili.

N. 8

## **8 Aiuti finanziari per l'attività in settori affini all'agricoltura**

### **8.1 Aliquote**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura e collinare	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Provvedimenti edilizi o installazioni per l'attività in settori affini all'agricoltura, tranne la valorizzazione della biomassa (n. 6 lett. e)	%	10	23	26	50

### **8.2 Disposizioni specifiche**

I contributi vengono versati soltanto per provvedimenti edilizi o installazioni che non possono essere promossi attraverso altri programmi di promozione della Confederazione.

*Allegato 6*  
(art. 45 cpv. 1–3 e 46 cpv. 1 e 3)

## **Aiuti finanziari per provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali**

### *N. 1.3*

- 1.3 I pescatori professionisti ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 110 000 franchi.

### *N. 2*

## **2 Aliquote per crediti di investimento per provvedimenti per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art. 40 cpv. 2 lett. b)**

Provvedimento	Credito di investimento in %
Acquisto di fondi agricoli sul libero mercato	50

## N. 3.2.1

**3.2.1 Aliquote**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato	
				Contributo	Scadenza a fine
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m <sup>2</sup>	fr.	75	75	–	–
Copertura dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m <sup>2</sup>	fr.	25	25	–	–
Impianto per lo stoccaggio dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m <sup>3</sup> di volume di stoccaggio	fr.	250	250	–	–
Impianto per l'evaporazione dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m <sup>2</sup> di superficie di evaporazione	fr.	250	250	–	–
Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha	fr.	7 000	7 000	7 000	2030
Impianto di varietà robuste di vite per ha	fr.	10 000	10 000	10 000	2030
Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB)	%	25	50	25	2026
Robot per i campi	%	15	–	–	–

## N. 3.2.2 lett. c e j

- c. Il contributo federale per lo stoccaggio e l'evaporazione dell'acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5000 franchi ciascuno.
- j. I robot per i campi sono promossi fino a fine 2035.

## N. 3.4

**3.4 Provvedimenti per la protezione del clima****3.4.1 Aliquote**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato	
				Contributo	Scadenza a fine
Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l'autoapprovvigionamento	%	25	50	–	–
Motofalciatrici elettriche con una larghezza di taglio a partire da 1,6 m	fr.	1 000	–	1 000	2030
Trattori agricoli non alimentati a combustibili fossili a partire da 30 kW, per 10 kW	fr.	500	–	500	2030

### 3.4.2 Disposizioni specifiche

3.4.2.1 I contributi vengono versati soltanto per edifici, impianti o installazioni che non possono essere promossi attraverso altri programmi di promozione della Confederazione, come ad esempio la remunerazione unica.

3.4.2.2 I trattori e le motofalciatrici sono promossi fino a fine 2035.

N. 4

## 4 Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della collaborazione interaziendale (art. 41 cpv. 2)

### 4.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	–
Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conformi al mercato o estensione della loro attività	%	–	–	–	50

Provvedimento	Indica- zione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estiva- zione	
Acquisto congiunto di mac- chine e veicoli	%	–	–	–	50

## 4.2 Disposizioni specifiche

I provvedimenti possono essere attuati anche nel caso di comunità aziendali.

*Allegato 7*  
(art. 50 cpv. 4)

## **Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale**

### **Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento**

---

Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale PSR (art. 47 cpv. 2 lett. c)	min. 50

---



# Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>1</sup> concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell'azienda.

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'importo limite ammonta a 500 000 franchi.

*Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr), i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2025.

RS .....

1 RS 914.11

2 RS 919.117.71

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi



# Ordinanza concernente la ricerca agronomica

## (ORAgr)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

### Sezione 1: Scopo e orientamento

#### Art. 1 Scopo

La ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per:

- la pratica, la formazione e la consulenza nell'agricoltura e nella filiera alimentare;
- le decisioni di politica agricola;
- l'esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 2 Orientamento

<sup>1</sup> La ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale.

<sup>2</sup> Essa persegue gli obiettivi seguenti:

- promuovere un'agricoltura multifunzionale e competitiva e una filiera alimentare competitiva;
- contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana e animale;
- favorire un utilizzo ecologicamente sostenibile delle risorse nonché contribuire a preservare e a promuovere la biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

RS .....

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>3</sup> Essa è in particolare orientata alle esigenze:

- a. delle persone e delle organizzazioni attive nell'agricoltura e nella filiera alimentare, nella formazione e nella consulenza agricola;
- b. dei consumatori;
- c. dell'Amministrazione.

## **Sezione 2: Stazione di ricerca agronomica Agroscope**

### **Art. 3** Organizzazione

<sup>1</sup> Il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) assicura la direzione strategica di Agroscope.

<sup>2</sup> Agroscope è diretto da un responsabile.

<sup>3</sup> Il campus di ricerca centrale di Posieux è la sede principale del Consiglio di direzione nonché il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca così come per la ricerca sugli animali, sulle derrate alimentari e sulla nutrizione.

<sup>4</sup> I centri regionali di ricerca di Changins e Reckenholz si occupano di selezione vegetale e sviluppo varietale, agroecologia e risorse naturali, protezione dei vegetali e sistemi di coltivazione campicoli.

<sup>5</sup> Le stazioni sperimentali decentrate si occupano di questioni di ricerca orientate all'applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto locale, in collaborazione con servizi cantonali, associazioni di categoria e istituti di ricerca. Possono essere temporanee.

<sup>6</sup> L'UFAG emana un regolamento interno e delle competenze concernente la conduzione, l'organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.

### **Art. 4** Compiti di Agroscope

<sup>1</sup> Agroscope ha i seguenti compiti:

- a. ricerca e sviluppo a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare;
- b. predisposizione delle basi decisionali per la legislazione della Confederazione, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione;
- c. compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri Uffici federali.

<sup>2</sup> Agroscope rende accessibili agli interessati e al pubblico i risultati della propria attività, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l'insegnamento, pubblicazioni con orientamento pratico e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

**Art. 5** Consiglio Agroscope

<sup>1</sup> Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo.

<sup>2</sup> Il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni.

<sup>3</sup> Il capo del DEFR nomina i membri del Consiglio Agroscope.

<sup>4</sup> Il Consiglio Agroscope è composto da persone provenienti dalle cerchie interessate, in particolare dalla pratica agricola, dalla ricerca agronomica e dall'Amministrazione federale.

<sup>5</sup> I membri del Consiglio Agroscope non ricevono indennizzi.

<sup>6</sup> Il DEFR emana un regolamento concernente l'organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.

**Art. 6** Collaborazione

<sup>1</sup> Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con amministrazioni, autorità, istituti di ricerca pubblici e privati, istituti di formazione, organizzazioni professionali o specializzate, così come con la consulenza agricola, la pratica nell'agricoltura e nella filiera alimentare nonché gli altri settori dell'economia.

<sup>2</sup> Collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e sviluppo comuni. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

**Art. 7** Diritti sui beni immateriali

<sup>1</sup> Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d'autore.

<sup>2</sup> Agroscope decide in merito all'esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione. Le competenze sono disciplinate nel regolamento interno e delle competenze.

<sup>3</sup> Qualora Agroscope collabori con terzi, la proprietà e l'esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

<sup>4</sup> I diritti esclusivi di uso di software creati da persone di cui al capoverso 1 appartengono ad Agroscope. Agroscope può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie d'opere.

**Art. 8** Trattamento dei dati e pubblicazione

<sup>1</sup> Agroscope può trattare dati personali nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti e dei suoi progetti di ricerca.

<sup>2</sup> In particolare possono essere effettuate le seguenti operazioni di trattamento dei dati:

- a. creazione di collegamenti, analisi e reti di letteratura rilevante per la ricerca (reti citazionali e analisi citazionali) sulla base di dati personali accessibili al pubblico (nomi degli autori);
- b. gestione e pubblicazione di una banca dati delle pubblicazioni (p.es. repository).

<sup>3</sup> Agroscope provvede affinché i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo siano resi accessibili al pubblico, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

<sup>4</sup> I risultati dell'attività di ricerca e sviluppo sono generalmente riservati fino a quando non vengono resi accessibili al pubblico.

#### **Art. 9** Tasse

<sup>1</sup> Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

<sup>2</sup> Le tasse sono stabilite in base all'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>2</sup> sulle tasse dell'UFAG.

<sup>3</sup> Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all'ordinanza del 19 novembre 2014<sup>3</sup> concernente gli emolumenti per l'acquisto di pubblicazioni della Confederazione.

### **Sezione 3: Aiuti finanziari e mandati di ricerca**

#### **Art. 10** Aiuti finanziari a istituti di ricerca privati d'importanza nazionale

<sup>1</sup> L'UFAG può concedere aiuti finanziari a istituti di ricerca privati, non commerciali d'importanza nazionale con sede legale in Svizzera, segnatamente al FiBL.

- a. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per l'esercizio.
- b. I criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono, in particolare, la fornitura di prestazioni di ricerca di alta qualità in ambiti specifici, il contributo alla creazione di valore aggiunto scientifico nei settori interessati e la complementarietà con le attività di ricerca delle scuole universitarie e di Agroscope.

#### **Art. 11** Aiuti finanziari per progetti di ricerca

<sup>1</sup> L'UFAG può concedere aiuti finanziari per progetti di ricerca di istituti di ricerca pubblici o privati.

- a. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e computabili. Sono computabili le spese effettivamente occorse nell'ambito dei progetti sostenuti e necessarie per realizzarli opportunamente.

<sup>2</sup> RS 910.11

<sup>3</sup> RS 172.041.11

- b. I criteri determinanti per la concessione e l'importo degli aiuti finanziari sono, in particolare, la qualità scientifica del progetto di ricerca richiesto, le qualifiche scientifiche dei ricercatori, il grado dell'interesse pubblico e i benefici attesi per la pratica nell'agricoltura e nella filiera alimentare nonché per i compiti dell'UFAG.

<sup>2</sup> I progetti di ricerca possono essere realizzati da singoli istituti di ricerca o in collaborazione. Nei progetti collaboratori sono rappresentati almeno due istituti di ricerca.

## **Art. 12** Aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione

<sup>1</sup> I progetti pilota e di dimostrazione mirano a valorizzare le conoscenze ai fini dell'applicazione nella pratica e accelerano il processo di innovazione.

<sup>2</sup> Nel quadro di progetti pilota si sperimentano le conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca al fine dell'applicazione nella pratica. Vengono realizzati in condizioni comparabili su scala reale e forniscono conoscenze importanti ai fini dell'applicazione nella pratica.

<sup>3</sup> Nel quadro di progetti di dimostrazione vengono rese note le novità quanto a tecnologie, metodi, processi o prestazioni.

<sup>4</sup> L'UFAG può concedere aiuti finanziari a consorzi per la realizzazione di progetti pilota e di dimostrazione.

- a. I progetti pilota e di dimostrazione sono realizzati da consorzi con diversi partner del sistema dell'innovazione e della conoscenza in agricoltura, le cui competenze e conoscenze si completano a vicenda. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner è un istituto di ricerca.
- b. Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e computabili. Sono computabili le spese effettivamente occorse nell'ambito dei progetti sostenuti e necessarie per realizzarli opportunamente.
- c. I criteri determinanti per la concessione e l'importo degli aiuti finanziari sono la funzione di modello, la qualità sul piano metodologico della procedura, il grado dell'interesse pubblico, i benefici attesi per la pratica nell'agricoltura e nella filiera alimentare, la partecipazione adeguata, anche sul piano finanziario, di utenti finali e moltiplicatori, nonché la competenza tecnica dei partner del progetto.
- d. Le misure specifiche delle aziende o altre misure che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza non sono sostenute.

## **Art. 13** Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro del credito autorizzato.

<sup>2</sup> Essi sono conformi allo scopo e all'orientamento della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2.

<sup>3</sup> Se decide di concedere un aiuto finanziario, l'UFAG stipula un contratto con il beneficiario. In esso sono disciplinati l'importo dell'aiuto finanziario, la sua durata e la rendicontazione.

<sup>4</sup> La questione della proprietà e dell'esercizio dei diritti sui beni immateriali dev'essere disciplinata contrattualmente.

#### **Sezione 4: Disposizioni finali**

##### **Art. 14** Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 15** Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 23 maggio 2012<sup>4</sup> concernente la ricerca agronomica è abrogata.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 14 giugno 1995<sup>5</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Agroscope è subordinato all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Esso sostiene gli sforzi dell'agricoltura tesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e nell'ordinanza del xx xxxx 202x concernente la ricerca agronomica.

##### **Art. 16** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>4</sup> [RU 2010 5871, 2011 5227 n. I 6 e 7)]

<sup>5</sup> RS 172.216.1



## **Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sulle importazioni agricole è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se sono state trasmesse domande, notifiche e offerte non corrette o incomplete, l'UFAG può riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali al massimo per porvi rimedio.

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le offerte vanno trasmesse entro il termine fissato nel bando.

II

Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.01

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

*Allegato 1*

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

**Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali**

N. 3

**3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame***Quarto paragrafo del testo introduttivo prima della tabella*

La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d'applicazione dell'OBM. Non sottostanno all'obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l'informazione complementare [3-4] o [3-5].

*Legenda prima della tabella*

- [1] **Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso [www.tares.ch](http://www.tares.ch) possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.**
- [3-1] Nel contingente doganale parziale n. 06.1 sono compresi:
- il contingente doganale preferenziale n. 101 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0)
  - il contingente doganale preferenziale n. 101 GB secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319)
- [3-2] Nel contingente doganale n. 06.3 sono compresi:
- il contingente doganale preferenziale n. 301 secondo l'ordinanza sul libero scambio 1
  - il contingente doganale preferenziale n. 301 GB secondo l'ordinanza sul libero scambio 2
- [3-3] Nel contingente doganale n. 05.1 sono compresi:
- il contingente doganale preferenziale n. 102 secondo l'ordinanza sul libero scambio 1
  - il contingente doganale preferenziale n. 102 GB secondo l'ordinanza sul libero scambio 2

- [3-4] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale:
- alimenti dietetici e per bambini
- [3-5] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale:
- carne e prodotti carnei di cinghiale
  - alimenti dietetici e per bambini
- [3-6] Non rientra nel campo d'applicazione dell'OBM

*La tabella è modificata come segue:*

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
...				
0207.4510	<b>36.33</b>	PGI non necessario		[3-6]
0207.4591	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.4599		20		
0207.5110	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.5190		20		
0207.5210	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.5290		20		
0207.5411	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.5419		20		
0207.5491	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.5499		20		
0207.5510	<b>36.33</b>	PGI non necessario		[3-6]
0207.5591	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.5599		20		
0207.6011	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.6019		20		
0207.6021	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.6029		20		
0207.6041	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.6049		20		
0207.6051	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.6059		20		
0207.6091	<b>30.00</b>	0	06.4	
0207.6099		20		
0209.1010		0	06.4	
0209.1090		20		
0210.1191	<b>0.00</b>	0	06	
ex0210.1191		0	06.1 (101)	
ex0210.1191		0	06.4	
0210.1199		20		
0210.1291		0	06.4	
0210.1299		20		
0210.1991	<b>0.00</b>	0	06	
ex 0210.1991		0	06.1 (101)	
ex 0210.1991		0	06.3 (301)	[3-2]
ex 0210.1991		0	06.4	
0210.1999		20		
0210.2010		0	05	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
ex 0210.2010		0	05.1 (102)	[3-3]
ex 0210.2010		0	05.7	
0210.2090		20		
0210.9911		0	05.7	
0210.9912		0	06.4	
0210.9919		20		
0210.9931	<b>30.00</b>	0	06.4	
0210.9939		20		
0210.9941	<b>30.00</b>	0	06.4	
0210.9949		20		
0210.9951	<b>30.00</b>	0	06.4	
0210.9959		20		
0210.9961	<b>30.00</b>	0	06.4	
0210.9969		20		
0210.9971	<b>30.00</b>	0	06.4	
0210.9979		20		
0210.9981	<b>30.00</b>	0	06.4	
0210.9989		20		
0504.0039	<b>0.50</b>	PGI non necessario		[3-6]
1601.0011		0	06.3 (301)	[3-2]
1601.0019		20		
1601.0021		0	06.3 (301)	[3-2]
1601.0029		20		
1601.0031	<b>75.00</b>	0	06.4	
1601.0039		20		
1602.1010	<b>85.00</b>	PGI non necessario	05.7	[3-6]
1602.2071		0	05.7	
1602.2079		20		
1602.3110	<b>50.00</b>	0	06.4	[3-4]
1602.3190		20		[3-4]
1602.3210	<b>50.00</b>	0	06.4	[3-4]
1602.3290		20		[3-4]
1602.3910	<b>50.00</b>	0	06.4	[3-4]
1602.3990		20		[3-4]
1602.4111	<b>115.00</b>	0	06.2	[3-5]
1602.4119		20		[3-5]
1602.4191		0	06.2	[3-5]
1602.4199		20		[3-5]
1602.4210	<b>100.00</b>	0	06	[3-5]
ex 1602.4210		0	06.2	
ex 1602.4210		0	06.4	
1602.4290		20		[3-5]
1602.4910		0	06	[3-5]
ex 1602.4910		0	06.3 (301)	[3-2]
ex 1602.4910		0	06.4	
1602.4991		20		
1602.4999		20		
1602.5011		0	05.2	
1602.5019		20		
1602.5091	<b>140.00</b>	0	05	[3-4]
ex 1602.5091		0	05.21	
ex 1602.5091		0	05.22	
ex 1602.5091		0	05.7	
1602.5093		20		
1602.5098		20		

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
1602.9011		0	05.7	
1602.9019		20		

N. 5

## 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371).

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

- [5-1] La ripartizione del contingente doganale parziale non è disciplinata, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 2a OU).
- [5-2] I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- [5-3] Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.
- [5-4] La ripartizione del contingente doganale non è disciplinata, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).

Voce di tariffa	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0407.1110	09.3	uova da cova [5-1]
0407.1190		
0407.1910	09.3	uova da cova [5-1]
0407.1990		
0407.2110	09	
ex0407.2110	09.1 e 09.2	uova di consumo e di trasformazione [5-2]
ex0407.2110	09.3	diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]
0407.2190		
0407.2910	09.3	uova che non provengono da galline <i>Gallus domesticus</i> [5-1]
0407.2990		
0407.9010	09	
ex0407.9010	09.1 e 09.2	uova di consumo e di trasformazione [5-2]
ex0407.9010	09.3	diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]
0407.9090		
0408.1110	10	[5-4]
0408.1190		
0408.1910	11	[5-4]
0408.1990		
0408.9110	10	[5-4]
0408.9190		
0408.9910	11	[5-4]

---

Voce di tariffa	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0408.9990		
3502.1110	10	[5-3] [5-4]
3502.1190		[5-3]
3502.1910	11	[5-3] [5-4]
3502.1990		[5-3]

---

*Allegato 3*  
(art. 10 e 27 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. a)

## Contingenti doganali interi e parziali

N. 3

### 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
05	Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina:	23 700
<b>05.1</b>	<b>Carne secca essiccata all'aria</b>	<b>233</b>
	Compresi il contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) e il contingente doganale preferenziale n. 102 GB di 11 t nette secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319)	
<b>05.2</b>	<b>Preparazioni a base di carne di manzo</b>	<b>1370</b>
05.21	di cui muscoli di manzo preparati, salati e conditi:	600
<b>05.22</b>	<b>di cui conserve di carne di manzo:</b>	<b>770</b>
<b>05.3</b>	<b>Carne kosher di animali della specie bovina</b>	<b>295</b>
<b>05.4</b>	<b>Carne kosher di animali della specie ovina</b>	<b>20</b>
<b>05.5</b>	<b>Carne halal di animali della specie bovina</b>	<b>410</b>
<b>05.6</b>	<b>Carne halal di animali della specie ovina</b>	<b>175</b>
<b>05.7</b>	<b>Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina</b>	<b>21 197</b>
05.71	di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1):	2000
	[a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53	[a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	700
	[b] quantità minima	[b]
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712:	500
	[c] quantità minima	[c]
05.713	di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.713:	–
05.72	di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.72:	4500

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
	[d] quantità minima	[d]
05.73	di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.73:	4000
	[e] quantità minima	[e]
06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	54 500
<b>06.1</b>	<b>Prosciutto crudo essiccato all'aria</b>	<b>2660</b>
	Compresi il contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 1 e il contingente doganale preferenziale n. 101 GB di 54 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 2	
<b>06.2</b>	<b>Prosciutto in scatola e cotto</b>	<b>71</b>
<b>06.3</b>	<b>Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto</b>	<b>4306</b>
	Compresi il contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 1 e il contingente doganale preferenziale n. 301 GB di 199 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 2	
<b>06.4</b>	<b>Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:</b>	<b>47 463</b>
	<b>di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame</b>	<b>42 200</b>
		[2]
	<b>di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche</b>	<b>5323</b>
		[2]

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

[2] Quantità indicativa.

N. 5

**5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova**

Contingente doganale n. [1]	Prodotto [1]	Volume del contingente doganale (tonnellate lorde) [1]
09	Uova di volatili, in guscio, di cui	33 735
<b>09.1</b>	<b>Uova di consumo</b>	<b>17 428</b>
<b>09.2</b>	<b>Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare</b>	<b>16 307</b>
<b>09.3</b>	<b>Uova da cova e uova che non provengono da galline <i>Gallus domesticus</i></b>	<b>[2]</b>
10	Prodotti di uova essiccate	977
		<b>[3]</b>
11	Prodotti diversi da quelli di uova essiccate	6866
		<b>[3]</b>

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.

[2] Non è fissata una quantità e la ripartizione non è disciplinata. È pertanto possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale parziale.

[3] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.



# Ordinanza concernente la produzione primaria

(OPPrim)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente la produzione primaria è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Essa non si applica alla caccia, alla pesca e alla raccolta di prodotti selvatici.

*Art. 2 lett. a e b*

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *produzione primaria*: la produzione, l'allevamento e la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, nonché l'allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione;
- b. *prodotti primari*: vegetali, alghe e microalghe, funghi, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati all'alimentazione umana o animale.

*Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. a e b*

<sup>2</sup> L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano tutti i seguenti criteri:

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.020

a. *Concerne soltanto il testo francese*

b. per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>2</sup> sulle epizootie; e

*Art. 4 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> Esse provvedono affinché:

- c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche, concimi e alimenti per animali siano evitate;

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFAG, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull'esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L'UFAG e l'USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>3</sup> sul controllo del latte.

II

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

### **Ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>4</sup> sul controllo del latte**

*Ingresso*

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014<sup>5</sup> sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>6</sup> sull'agricoltura,

*ordina:*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>2</sup> RS 916.401

<sup>3</sup> RS 916.351.0

<sup>4</sup> RS 916.351.0

<sup>5</sup> RS 817.0

<sup>6</sup> RS 910.1

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi



## Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>1</sup> sul vino è modificata come segue:

*Art. 7  
Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS 916.140



## Ordinanza dell'UFAG sull'elenco dei vitigni

### Abrogazione del ...

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)  
ordina:*

#### Articolo unico

L'ordinanza dell'UFAG del 28 ottobre 2015<sup>1</sup> sull'elenco dei vitigni è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2025.

...

Ufficio federale dell'agricoltura

Christian Hofer

<sup>1</sup> RU 2015 4549, 2018 1585, 2023 285



# Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del ... 2024

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sugli alimenti per animali è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 4 lett. f e 5 lett. f*

<sup>4</sup> In riferimento agli animali, si intende per:

- f. *specie secondarie*: animali destinati alla produzione di derrate alimentari diversi da bovini (animali da latte e da macello, inclusi i vitelli), ovini (animali da macello), suini, galline, galline ovaiole, tacchini e pesci appartenenti alla specie dei salmonidi.

<sup>5</sup> In riferimento alle imprese, si intende per:

- f. *commercio al dettaglio*: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso.

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'UFAG valuta le notifiche effettuate secondo il capoverso 1 e le pubblica in un elenco che tiene aggiornato<sup>2</sup>. Può valutare nuovamente in qualsiasi momento le notifiche effettuate.

<sup>1</sup> RS 916.307

<sup>2</sup> L'elenco può essere consultato gratuitamente sul sito di Agroscope all'indirizzo: [www.agroscope.admin.ch](http://www.agroscope.admin.ch) > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Materie prime notificate.

*Art. 19 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Gli additivi e le premiscele secondo l'articolo 48 capoverso 1 devono essere forniti esclusivamente a imprese del settore dell'alimentazione animale o ad aziende attive nella produzione primaria autorizzate a utilizzarli.

*Art. 22 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nessuno può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato, ad eccezione del titolare dell'autorizzazione indicato nella stessa, dei suoi successori legittimi o di una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto.

*Art. 26 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell'elenco di cui all'articolo 20 possono essere presentate da persone o ditte con domicilio o sede sociale, filiale o rappresentante in Svizzera.

<sup>3</sup> Le domande di autorizzazione secondo l'articolo 22 possono essere inoltrate da persone o ditte con domicilio, sede sociale, filiale o rappresentante in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo con il Paese di domicilio o sede sociale, di non applicare questo requisito.

*Art. 39 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 43 rubrica e cpv. 1***Obbligo di tenere un registro**

<sup>1</sup> Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve tenere un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la rintracciabilità degli alimenti per animali.

*Art. 47 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono:

- a. notificare all'UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una o più fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti per animali, nella forma richiesta ai fini della registrazione o dell'omologazione;

*Art. 48 cpv. 2*

<sup>2</sup> Necessita di un'omologazione da parte dell'UFAG chiunque produce ai fini dell'immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:

*Art. 54 cpv. 1 nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> L'UFAG iscrive in un elenco nazionale gli stabilimenti registrati o omologati secondo gli articoli 47 o 48 rispettivamente. Agli stabilimenti viene attribuito un numero di riconoscimento individuale come prescritto dall'allegato V capitoli I e II del regolamento (CE) n. 183/2005<sup>3</sup>.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, versione della GU L 035 dell'8.2.2005, pag. 1.

# Ordinanza

## concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

### (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

#### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sugli effettivi massimi è modificata come segue:

*Titolo precedente l'articolo 10*

#### **Sezione 4:**

**Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca**

*Art. 10* Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari

<sup>1</sup> L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari, se queste in media in un anno:

- a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;
- b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari; o
- c. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte nonché con sottoprodotti di

<sup>1</sup> SR 916.344

derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è concessa soltanto se:

- a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale;
- b. l'azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;
- c. i sottoprodotti o i rifiuti alimentari finora non venivano ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli;
- d. il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari e sulla quantità valorizzata nell'arco di un anno;
- e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;
- f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:
  1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e
  2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.

<sup>3</sup> L'UFAG rilascia l'autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di rifiuti alimentari valorizzati.

#### *Art. 11 rubrica nonché cpv.1 e 2 frase introduttiva*

##### Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari

<sup>1</sup> I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 sono elencati nell'allegato.

<sup>2</sup> L'UFAG può modificare l'allegato. I sottoprodotti e i rifiuti alimentari sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni:

#### *Art. 12 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alla stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a condizione che ciò sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove.

<sup>1bis</sup> Le aziende sperimentali devono dimostrare di svolgere un'attività sperimentale costante basata su principi scientifici e mostrare all'UFAG come vengono impiegati i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

*Allegato*  
(art. 11 e 24 cpv. 2)

## Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari secondo l'articolo 11

Denominazione	Sottoprodotto della ...	SS (g/kg)	EDS (MJ/kg)	
<i>1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:</i>				
1.1	Latticello	Fabbricazione del burro	65	1,1
1.2	Latticello 20 %	Fabbricazione del burro	200	3,4
1.3	Latticello 30 %	Fabbricazione del burro	300	5,1
1.4	Scarti di formaggio	Fabbricazione del formaggio	700	17,5
1.5	Siero di latte (=siero):	Fabbricazione del formaggio		
1.5.1	Formaggio a pasta dura		60	0,9
1.5.2	Formaggio a pasta molle		53	0,8
1.5.3	Ricotta		60	0,9
1.5.4	Concentrato di siero di latte:			
	– 12 %		120	1,8
	– 18 %		180	2,6
	– 25 %		250	3,7
1.6	Permeato	Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte	40	0,6
1.7	Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri	Trasformazione del latte	80	1,6
<i>2. Sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte e rifiuti alimentari:</i>				
2.1	Amido di frumento liquido		170	2,7
2.2	Sottoprodotto della fabbricazione del tofu		200	2,6
2.3	Trebbie di birra fresche		220	2,2
2.4	Scarti di verdura / zuppa di scarti di verdura		120	1,7
2.5	Paste		675	11,3
2.6	Resti di pane		770	13,4
2.7	Resti di biscotti e sottoprodotti della panetteria		940	17,8
2.8	Scarti di patate		150	1,9
2.9	Lieviti		100	1,4
2.10	Resti di bevande con permeato di latte		100	1,7

---

SS = sostanza secca

EDS = energia digeribile suini

---



# **Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero**

## **(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 2008<sup>1</sup> sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 4 e 5*

*Abrogati*

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

<sup>1</sup> RS 916.350.2



## Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>1</sup> sulle uova è modificata come segue:

*Art. 2* Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione

Per quanto riguarda le uova di galline *Gallus domesticus*, le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 (uova destinate al consumo) e n. 09.2 (uova di trasformazione) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale d'importazione.

*Art. 2a* Importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline *Gallus domesticus*

La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 per uova da cova e uova che non provengono da galline *Gallus domesticus* non è disciplinata.

*Art. 4* Mercati

<sup>1</sup> Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati, all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

<sup>2</sup> Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche sono esenti da dazi ai sensi del regolamento del 1° dicembre 1933<sup>2</sup> concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche e possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.371

<sup>2</sup> RS 0.631.256.934.953

<sup>3</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue le presenti disposizioni.

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l'elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d'uso<sup>3</sup>.

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l'azione sul suo sito Internet.

*Art. 9* Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>3</sup> [www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch) > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi/Metadati > Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi



# Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

## (OIBDTA)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021<sup>1</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

#### *Art. 13 frase introduttiva e cpv. 3*

Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m<sup>2</sup> per i polli da ingrasso o di oltre 200 m<sup>2</sup> per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:

<sup>3</sup> Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. Questi cambiamenti vanno trasmessi entro tre giorni feriali.

#### *Art. 24 Verifica dei dati*

Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 13 e 16–21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.404.1

*II*

L'allegato 2 è modificato come segue:

*N. 4.5*

4.5	Sollecito per mancata notifica dei dati di cui all'articolo 13 capoversi 1–3	20.00
-----	--	-------

*III*

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi



# Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura è modificata come segue:

### *Art. 14 cpv. 1 lett. d-f*

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

- d. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico di cui alla lettera a con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
- e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera b presso le persone di cui alla lettera c con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive.
- f. *abrogata*

### *Art. 15 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Le imprese e le persone che incaricano un'altra impresa o un'altra persona dello spandimento delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati sull'utilizzatore incaricato.

### *Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione*

I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN e AGIS, i sistemi cantonali d'informazione sull'agricoltura e il Registro delle imprese e degli

<sup>1</sup> RS 919.117.71

stabilimenti di cui all'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>2</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d'informazione le persone interessate devono condividere i dati.

*Art. 16a cpv. 1 lett. f e g*

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

- f. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico con i rispettivi principi attivi;
- g. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b con i rispettivi principi attivi;

*Art. 16b cpv. 3 e 9*

<sup>3</sup> Le imprese e le persone che incaricano un'altra impresa o un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera c registrano i dati sull'utilizzatore incaricato.

<sup>9</sup> L'autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell'anno seguente.

*Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione*

I dati di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d'informazione sull'agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti di cui all'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>3</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d'informazione le persone interessate devono condividere i dati.

II

Gli allegati 2, 3a e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

<sup>2</sup> RS 431.903

<sup>3</sup> RS 431.903

<sup>2</sup> L'abrogazione dell'articolo 14 capoverso 1 lettera f entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

*Allegato 2*  
(art. 6 lett. d-f, 27 cpv. 5)

## **Dati sui controlli**

### *N. 1 titolo*

- 1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoC<sup>4</sup> e negli ambiti di controllo di cui all'art. 10 dell'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>5</sup> sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)**

### *N. 2 titolo*

- 2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoC e negli ambiti di controllo di cui all'art. 10 OPCNP**

### *N. 3.3*

- 3.3 Procedure penali avviate**

<sup>4</sup> RS 910.15

<sup>5</sup> RS 817.032

*Allegato 3a*  
(art. 14 cpv. 2)

## **Dati sul SI GSN**

*N. 5.6*

5.6 Scorte di prodotti contenenti sostanze nutritive

*Allegato 3b*  
(art. 16a cpv. 2)

## **Dati sul SI IPF**

*N. 4.6*

4.6 Scorte di prodotti fitosanitari e sementi trattate

*Allegato*  
(n. III)

## **Modifica di altri atti normativi**

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>6</sup> sugli alimenti per animali**

*Art. 47a cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Se il foraggio concentrato è importato direttamente dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull'acquirente.

### **2. Ordinanza del 1° novembre 2023<sup>7</sup> sui concimi**

<sup>6</sup> RS 916.307

<sup>7</sup> RU 2023 ...; RS ...

*Art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se i concimi sono importati direttamente dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull'acquirente.



# Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».*

*Ingresso*

visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoversi 2 e 3<sup>bis</sup> della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*Art. 1 cpv. 1 lett d*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- d. la fornitura di dati per l'analisi centralizzata dei dati contabili e l'utilizzo dei dati.

*Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Sono oggetto dell'analisi i seguenti settori:

- b. le aziende agricole rappresentative;

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) si fonda sugli strumenti d'analisi seguenti:

1 RS 919.118  
2 RS 910.1

*Art. 4*            Analisi delle aziende agricole rappresentative per l'analisi centralizzata dei dati contabili

<sup>1</sup> Per analizzare le aziende agricole rappresentative l'UFAG utilizza i dati dell'analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle aziende agricole secondo il numero 154 dell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>3</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

<sup>2</sup> A tal fine paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile nonché analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.

*Art. 7a e 7b* inserire prima del titolo della sezione 3

*Art. 7a*            Obbligo di fornire dati contabili individuali per l'analisi centralizzata

<sup>1</sup> I gestori delle aziende rappresentative selezionate sono tenuti a fornire dati contabili individuali.

<sup>2</sup> Sono indennizzati per la fornitura di dati analizzabili.

*Art. 7b*    Collegamento e trasmissione dei dati contabili individuali

Prima della fornitura dei dati l'UFAG informa i gestori delle aziende rappresentative selezionate che i dati contabili individuali possono essere:

- a. collegati con dati dei sistemi d'informazione della Confederazione;
- b. trasmessi pseudonomizzati a scopo di studio, di ricerca e di formazione:
  1. a scuole universitarie e istituti di ricerca,
  2. a terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

*Allegato**(n. II)***Modifica di un altro atto normativo**

L'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>4</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificato come segue:

*N. 154***154. Analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle aziende agricole**

Organo di rilevazione:	<b>Ufficio federale dell'agricoltura (Agroscope)</b>
Oggetto della rilevazione:	Risultati contabili, dati per il calcolo di indicatori agroecologici e informazioni supplementari di aziende agricole
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione casuale (campione «Situazione reddituale»), rilevazione parziale (campioni «Conduzione aziendale» e «Indicatori agroecologici» ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118)
Fonte dei dati:	Aziende agricole
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Uffici fiduciari agricoli, Associazione svizzera dei fiduciari agricoli fidagri, servizio di reclutamento

<sup>4</sup> RS 431.012.1

## Disposizioni speciali:

Secondo l'articolo 185 capoversi 1<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup> della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118).

Contratto sulla trasmissione di dati economici ed ecologici dalle aziende agricole all'analisi centralizzata (AC).

Dichiarazione di consenso sulla rilevazione e sul collegamento dei dati per l'analisi centralizzata di dati contabili e di indicatori agroecologici (requisito per la trasmissione dei dati).



# Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 86b capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup>  
sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

## Sezione 1 Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di contributi federali per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (contributi).

### Art. 2 Portata e importo del contributo

<sup>1</sup> Il contributo è concesso nel quadro dei crediti autorizzati per quella parte di un'assicurazione per il raccolto che protegge le rese delle colture contro i rischi di siccità e gelo.

<sup>2</sup> Corrisponde al massimo al 30 per cento del premio assicurativo annuo stabilito nella polizza assicurativa per l'assicurazione contro perdite dei raccolti dovute a siccità e gelo.

RS .....

<sup>1</sup> RS 910.1

## Sezione 2: Esigenze

### Art. 3 Esigenze relative al gestore

Il contributo è concesso se nell'anno che precede l'anno di contribuzione il gestore ha adempiuto le condizioni di cui agli articoli 3–7 e 10–34 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> sui pagamenti diretti.

### Art. 4 Esigenze relative all'assicurazione per il raccolto

<sup>1</sup> Il contributo è concesso se l'assicurazione per il raccolto:

- a. è offerta da un assicuratore che dispone di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 9 novembre 2005<sup>3</sup> sulla sorveglianza;
- b. è offerta a livello nazionale.

<sup>2</sup> L'assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata.

## Sezione 3: Procedura

### Art. 5 Domanda dell'assicuratore e contratto

<sup>1</sup> L'assicuratore che intende offrire un'assicurazione per il raccolto, per la quale può essere concesso il contributo, deve presentare una domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) entro il 31 agosto dell'anno precedente l'anno di contribuzione. Nella domanda deve confermare che la sua offerta adempie le esigenze di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> L'UFAG esamina la domanda entro 20 giorni dalla ricezione e decide in merito all'autorizzazione. Pubblica l'elenco degli assicuratori autorizzati sul suo sito Internet.

<sup>3</sup> Dopo l'esame della domanda, l'UFAG stipula un contratto con l'assicuratore che disciplina almeno quanto segue:

- a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti;
- b. modello delle prove attuariali;
- c. tenore e periodicità del resoconto;
- d. controlli da parte dell'UFAG;
- e. protezione dei dati.

<sup>2</sup> RS 910.13

<sup>3</sup> RS 961.011

<sup>4</sup> Per prorogare l'autorizzazione, l'assicuratore deve confermare annualmente che la sua offerta assicurativa adempie ancora le esigenze di cui all'articolo 4. Deve presentare la domanda di proroga dell'autorizzazione all'UFAG entro il 31 agosto.

**Art. 6** Elenco delle aziende di gestori aventi diritto alla riduzione

<sup>1</sup> Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di contribuzione, l'UFAG trasmette agli assicuratori autorizzati un elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole i cui gestori adempiono le esigenze di cui all'articolo 3. Come numero aziendale viene utilizzato il numero d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) di cui alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

<sup>2</sup> L'elenco con i numeri RIS serve agli assicuratori per verificare se un gestore ha diritto ai pagamenti diretti e quindi a una riduzione dei premi.

**Art. 7** Procedura di domanda e stipulazione dell'assicurazione

<sup>1</sup> L'assicuratore mette a disposizione del gestore un modulo di richiesta per la stipulazione di un'assicurazione per il raccolto autorizzata in virtù dell'articolo 4

<sup>2</sup> Il gestore inoltra all'assicuratore il modulo di richiesta firmato. Il gestore conferma che adempie le esigenze di cui all'articolo 3 e indica il numero RIS. L'inoltro del modulo di richiesta vale come domanda di riduzione dei premi.

<sup>3</sup> Prima di stipulare la polizza assicurativa, l'assicuratore controlla se l'azienda è inclusa nell'elenco di cui all'articolo 6.

<sup>4</sup> La polizza assicurativa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. i dati necessari per l'identificazione dell'assicuratore;
- b. i dati necessari per l'identificazione:
  1. del gestore assicurato, in particolare il numero d'identificazione delle imprese IDI, cognome e nome, numero di telefono e indirizzo e-mail,
  2. dell'azienda agricola, in particolare il numero RIS e l'ubicazione dell'azienda inclusi via, numero postale d'avviamento, luogo;
- c. la data di inizio e di fine della polizza;
- d. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e per ogni tipo di coltura:
  1. la rispettiva superficie utile,
  2. la somma assicurata per ettaro,
  3. la somma assicurata totale,
  4. la franchigia in riferimento alla somma assicurata,
  5. l'importo del premio assicurativo,
  6. l'importo della riduzione dei premi concessa;

- e. la somma dei premi dell'azienda interessata per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi;
- f. l'importo della riduzione dei premi complessivamente concessa all'azienda interessata;
- g. il consenso del gestore alla trasmissione dei dati assicurativi all'UFAG.

#### **Art. 8** Fatturazione all'UFAG

<sup>1</sup> L'assicuratore fattura annualmente entro il 30 giugno all'UFAG le riduzioni dei premi concesse nell'anno di contribuzione in corso nell'ambito delle sue assicurazioni per il raccolto.

<sup>2</sup> La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'elenco di tutti i gestori beneficiari di una riduzione dei premi nell'anno di contribuzione;
- b. per ogni gestore:
  - 1. i dati di cui all'articolo 7 capoverso 4 lettera b,
  - 2. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e per ogni tipo di coltura, la rispettiva superficie utile e l'importo della riduzione dei premi concessa,
  - 3. il premio per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi,
  - 4. l'importo della riduzione dei premi complessivamente concessa.

#### **Art. 9** Versamento dei contributi all'assicuratore

L'UFAG versa i contributi all'assicuratore nel quadro dei crediti autorizzati come segue:

- a. entro il 31 agosto dell'anno di contribuzione: il 75 per cento dei contributi come acconto;
- b. entro il 30 novembre dell'anno di contribuzione: l'importo residuo.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 10** Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza.

#### **Art. 11** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> L'assicuratore che nel 2025 intende offrire un'assicurazione per il raccolto per la quale può essere concesso un contributo deve presentare all'UFAG una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 entro il 31 gennaio 2025.

<sup>2</sup>L'UFAG trasmette agli assicuratori autorizzati nel 2025 un elenco conformemente all'articolo 6 entro il 28 febbraio 2025.

**Art. 12**           Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è valida fino al 31 dicembre 2032.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

## **Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d'innovazione per l'agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

### **Art. 1**            Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d'innovazione che adempiono le seguenti condizioni:

- a. sono attive nei settori della selezione vegetale, dell'allevamento o della salute degli animali;
- b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell'agricoltura e nella filiera alimentare attraverso:
  1. l'interazione tra gli attori dell'agricoltura e della filiera alimentare e istituzioni della ricerca, della formazione e della consulenza, e
  2. l'implementazione di conoscenze e tecnologie;
- c. hanno un impatto di rilevanza nazionale;
- d. hanno sede in Svizzera;
- e. sono organizzazioni con personalità giuridica che collaborano sistematicamente senza scopo di lucro con istituti di ricerca e con l'economia.

<sup>2</sup> Se le reti di competenze e d'innovazione sono ancora in fase di sviluppo e non hanno ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se:

- a. i richiedenti sono responsabili di implementare lo sviluppo;
- b. i richiedenti, qualora più attori presentino una domanda,

<sup>1</sup> RS 910.1

- (1) presentano una convenzione scritta che attesta l'intenzione di sviluppare congiuntamente la rete di competenze e d'innovazione, e
- (2) specificano nella convenzione quale richiedente riceverà l'aiuto finanziario a destinazione vincolata.

**Art. 2** Principio per la concessione dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono concessi nel quadro dei crediti approvati. Non vi è alcun diritto ad aiuti finanziari.

**Art. 3** Importo e durata dell'aiuto finanziario

<sup>1</sup> L'aiuto finanziario ammonta al massimo all'80 per cento dei costi computabili e riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per lo sviluppo e la gestione.

<sup>2</sup> Non vi è alcun diritto all'aliquota massima.

<sup>3</sup> Sono computabili in particolare i seguenti costi effettivamente sorti nell'ambito del sostegno e necessari per lo sviluppo e la gestione adeguati:

- a. i costi del personale;
- b. i costi materiali;
- c. le pigioni per i locali necessari;
- d. i costi per l'infrastruttura tecnica.

<sup>4</sup> Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per la costruzione o l'acquisto di locali;
- b. le prestazioni proprie di organizzazioni sovvenzionate prevalentemente dalla Confederazione.

<sup>5</sup> L'aiuto finanziario è assegnato annualmente.

**Art. 4** Presentazione della domanda

<sup>1</sup> La domanda di aiuto finanziario va presentata all'UFAG.

<sup>2</sup> Esso pubblica le scadenze vincolanti, i moduli e informazioni rilevanti sulla presentazione della domanda.

**Art. 5** Esame della domanda e decisione sull'aiuto finanziario

<sup>1</sup> L'UFAG esamina le domande. Esse sono valutate segnatamente in base ai seguenti criteri:

- a. documentazione presentata unitamente alla domanda;
- b. efficienza dei costi e redditività;
- c. progetto, implementazione e controllo dell'efficacia delle prestazioni;
- d. contributo all'implementazione di strategie esistenti della Confederazione;

e. risultati ottenuti nei precedenti periodi di contribuzione.

<sup>2</sup> L'aliquota massima dell'80 per cento di cui all'articolo 3 capoverso 1 può essere concessa soltanto se tutti i criteri sono adempiuti nella misura massima possibile. L'UFAG è autorizzato a ridurre l'aliquota massima a seconda dell'esito della valutazione.

<sup>3</sup> Per l'esame delle domande l'UFAG può ricorrere ad altri uffici federali o periti esterni.

<sup>4</sup> In caso di approvazione della domanda, l'UFAG stipula un contratto con il richiedente. Tale contratto regola in particolare l'importo dell'aiuto finanziario e il rendiconto annuale.

<sup>5</sup> L'UFAG può vincolare il versamento dell'aiuto finanziario a condizioni, in particolare:

- a. all'elaborazione di un piano di valutazione;
- b. alla collaborazione con altre reti di competenze e d'innovazione;
- c. a misure per informare sulle attività sostenute mediante aiuti finanziari.

## **Art. 6           Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi



## Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>1</sup> sul servizio civile è modificata come segue:

#### *Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d'impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l'articolo 78.

#### *Art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 e c*

<sup>1</sup> Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:

5. per lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78 OPD;

c. *abrogata*

#### *Art. 7 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:

a. *abrogata*

1 RS 824.01  
2 RS 910.13

*Art. 118b*                    Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... le aziende agricole i cui gestori ricevono contributi secondo gli articoli 63 e 64 OPD<sup>3</sup> del diritto anteriore possono essere ancora riconosciute quali istituti d'impiego secondo l'articolo 5 capoverso 1.

<sup>2</sup> Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... le persone soggette al servizio civile possono essere ancora impiegate secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 del diritto anteriore.

*App. 1 n. 2 lett. a*

- a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>3</sup> RS 910.13



## Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

### Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997<sup>1</sup> sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

#### *Art. 3 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica:

- b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

#### *Art. 4a<sup>bis</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> Le esigenze poste alla superficie di uscita sono stabilite nell'allegato 6.

#### *Art. 4c*           Prodotti per la pulizia e la disinfezione

<sup>1</sup> Le sostanze di cui all'allegato 8 numero 1 e i prodotti di cui all'allegato 8 numero 2 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

<sup>2</sup> Le sostanze di cui all'allegato 8 numero 3 non possono essere impiegate come biocidi.

#### *Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della

RS .....

<sup>1</sup>   **RS 910.181**

presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

*Art. 13 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell'apicoltura biologica elencate nell'allegato 8 numero 1, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

*Art. 16 cpv. 7*

<sup>7</sup> Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono ammesse soltanto le sostanze elencate nell'allegato 8 numero 1.

## **Sezione 2a: Disposizioni per l'acquacoltura**

*Art. 16a*

Per la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848<sup>2</sup>.

*Titolo dopo l'art. 16a*

## **Sezione 2b: Certificato di controllo per le importazioni**

*Art. 16a<sup>bis</sup>*

*Ex art. 16a*

*Art. 16h lett. g*

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell'1.2.2023, pag. 6

g. la quantità disponibile in peso per le sementi e in numero per il materiale vegetativo di moltiplicazione.

*Art. 16i*

*Abrogato*

*Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012 cpv. 8*

<sup>8</sup> Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.

*Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022<sup>3</sup> cpv. 3*

<sup>3</sup> I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 3 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Gli allegati 3b, 5 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

*Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> Fino al 31 dicembre 2029 si applicano le esigenze concernenti la superficie totale per animali della specie suina di cui all'allegato 6 numero 2 conformemente al diritto anteriore.

<sup>2</sup> Le riserve di prodotti di acquacoltura trasformati e alghe prodotti conformemente al diritto anteriore ancora esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite sino al loro esaurimento.

<sup>3</sup> Fino al 31 dicembre 2024 gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti ed etichettati conformemente al diritto anteriore. Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite sino al loro esaurimento.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca

Guy Parmelin

*Allegato 1*  
(art. 1 e 16 cpv. 5)

## **Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso**

*N. 1*

### **1. Sostanze di origine vegetale e animale**

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*Aggiungere la voce seguente in ordine alfabetico:*

Estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce

### **3. Altre sostanze e misure**

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*Aggiungere le voci seguenti in ordine alfabetico:*

Metasilicato di magnesio idrogeno

Minerale silicato

(talco E553b)

Pirofosfato ferrico

*La voce «Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina» è sostituita dalla versione qui appresso:*

Coadiuvanti per l'aumento

dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

*Allegato 2*  
(art. 2)

## Concimi, preparati e substrati autorizzati

### N. 2.2

---

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

#### **2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale**

*La voce «Compost o digestato di rifiuti domestici» è sostituita dalla versione qui appresso:*

Compost o digestato di rifiuti domestici biologici

Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0\*\*

*Allegato 3*  
(art. 3)

## **Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate**

*Parte A*

### **Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti**

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
<i>Aggiungere dopo la voce: «Anidride solforosa (E 220)»</i>			
E 223	Metabisolfito di sodio	Non ammesso	Ammessi soltanto per crostacei
<i>Le voci «Acido ascorbico (E 300)», «Lecitine E 322*» e «Lattato di sodio (E 325)» sono sostituite dalle versioni qui appresso:</i>			
E 300	Acido ascorbico	Ammessi	Ammessi soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne
E 322*	Lecitine	Ammesse Soltanto se di produzione biologica	Ammesse Soltanto se di produzione biologica
E 325	Lattato di sodio	Ammessi	Ammessi soltanto per prodotti a base di latte e di carne
<i>Aggiungere dopo la voce «Tartrati di potassio (E 336)»</i>			
E 337	Tartrati di sodio e potassio	Ammessi	Non ammessi
<i>La voce «Pectina (E 440(i)*)» è sostituita dalla versione qui appresso:</i>			
E 440(i)*	Pectina	Ammessi	Ammessi soltanto per prodotti a base di latte
<i>Aggiungere dopo la voce «Pectina (E 440(i)*)»</i>			
E 460	Cellulosa	Non ammessa	Ammessi soltanto per la gelatina
E 551	Biossido di silicio	Ammessi soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per sostanze aromatizzanti	Ammessi soltanto per sostanze aromatizzanti e propoli

*Parte B n. 1***Parte B:****Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente****1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente**

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale

*La voce «Bentonite» è sostituita dalla versione seguente:*

Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come addensante dell'idromele
-----------	---------	--

*Parte C***Parte C:****Ingredienti non biologici di origine agricola**

Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni
-------------	--------------------------------------

*La voce «Alghe» è stralciata.*

*Allegato 3b*  
(art. 3c)

## **Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica**

1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:  
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell'1.2.2023, pag. 6.
  
2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, è determinante la seguente versione:  
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.
  
3. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti Regolamenti:

regolamento (CE) n. 606/2009	Regolamento delegato (UE) 2019/934 <sup>4</sup>
regolamento (CE) n. 1234/2007	Regolamento (UE) n. 1308/2013 <sup>5</sup>

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

*Allegato 5  
(art. 4a<sup>bis</sup> cpv.1)*

## **Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito**

*N. 2*

### **2 Alimentazione**

1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggio grezzo fresco, essiccato o insilato.
2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d'intesa con l'ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La parte di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.

*Allegato 6*(art. 4a<sup>bis</sup> cpv. 2)**Esigenze poste alla superficie di uscita****Superficie totale per animali della specie suina**

Devono essere soddisfatte le esigenze relative alla superficie di uscita minima di cui all'allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

Animali	Superficie totale (stalla e superficie di uscita) almeno ... m <sup>2</sup> /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	4,4
Verri da allevamento	14
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,9
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,4
Suinetti svezzati	1

*Allegato 7*  
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

## Materie prime e additivi per alimenti per animali

### Parte A

#### Materie prime per alimenti per animali

##### 1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
11.3.17	Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio)	Soltanto per acquacoltura
11.3.19	Trifosfato pentasodico	Soltanto per animali da compagnia
11.3.27	Diidrogenodifosfato di disodio	Soltanto per animali da compagnia

##### 2. Altre materie prime per alimenti per animali

#### Parte B: Additivi per alimenti per animali

##### Categoria 1: Additivi tecnologici

*Gruppo funzionale: c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1c322 1e322i	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura
E 407	Carragenina	Soltanto per animali da compagnia

**Categoria 2: Additivi organolettici**

*Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite*

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3a370	Taurina	Soltanto per gatti e cani Se disponibile non di origine sintetica

*Gruppo funzionale: b) sostanze aromatizzanti*

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
Ex2a	Astaxantina	Soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la <i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina

*Gruppo funzionale: c) amminoacidi, loro sali e analoghi*

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3c3.5.1 e 3c352	L-istidina monocloridrato monoidrato	Prodotta tramite fermentazione Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

#### **Categoria 4: additivi zootecnici**

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	Soltanto per gatti

*Allegato 8*  
(art. 4c)

**Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)**

*N. 2 e 3*

**2. Sono autorizzati inoltre**

- prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all'elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche.

**3. Sostanze che non possono essere impiegate come prodotti biocidi**

- soda caustica;
- potassa caustica;
- acido ossalico;
- essenze naturali di vegetali ad eccezione dell'olio di lino, dell'olio di lavanda e dell'olio di menta piperita;
- acido nitrico;
- acido fosforico;
- carbonato di sodio;
- solfato di rame;
- permanganato di potassio;
- pannelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
- acido umico;
- acidi perossiacetici ad eccezione dell'acido peracetico.

# Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria

(OIPPrim)

Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente l'igiene nella produzione primaria è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 8*

<sup>8</sup> Gli alimenti per animali e l'acqua di abbeveramento non devono alterare la salute degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Possono essere utilizzati soltanto alimenti per animali puliti, ineccepibili dal profilo igienico, non guasti e conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e del capitolo 4 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>2</sup> sugli alimenti per animali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca

...

Guy Parmelin

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.020.1

<sup>2</sup> RS 916.307



## Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)

### Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 15 novembre 2017<sup>1</sup> sul servizio civile è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. m ed n nonché 2 lett. b*

<sup>1</sup> Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:

m. *abrogata*

n. 5 giorni di servizio per ettaro di cereali in file distanziate.

<sup>2</sup> Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:

b. *abrogata*

<sup>1</sup> RS 824.012.2

<sup>2</sup> RS 910.13

*Art. 3* Lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio

(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)

Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d'impiego hanno diritto per lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78 OPD si calcola dividendo per 2400 il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.

*Art. 5 e 7*

*Abrogati*

*Articolo 14a* Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... gli istituti d'impiego hanno ancora diritto a 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera m del diritto anteriore.

<sup>2</sup> Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d'impiego hanno ancora diritto per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione o lo sviluppo di paesaggi rurali variati si calcola secondo l'articolo 63 OPD del diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca

Guy Parmelin



# **Ordinanza dell'UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF)**

## **Modifica del ...**

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 settembre 2016<sup>1</sup> sulla liberazione secondo l'OIEVFF è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

Ufficio federale dell'agricol-  
tura

Christian Hofer

<sup>1</sup> RS 916.121.100

*Allegato 1*  
(art. 2)

## **Periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali**

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0702.0011	01.05.–20.05.	
ex 0702.0021	01.05.–31.05.	diversi dai pomodori peretti per sugo
ex 0702.0021	07.10.–20.10.	diversi dai pomodori peretti per sugo
0702.0031	01.05.–07.05.	
0702.0091	01.05.–07.05.	
0703.1031	01.04.–30.10.	
0703.1041	30.05.–15.05.	
0703.1051	30.05.–06.06.	
ex 0703.1061	30.05.–15.05.	cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm
ex 0703.1061	16.04.–15.05.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate
ex 0703.1061	30.05.–06.06.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate
0703.1071	30.05.–06.06.	
0703.9011	16.01.–15.02.	
0703.9011	01.03.–30.06.	
0703.9021	08.02.–15.02.	
0703.9021	01.03.–04.03.	
0704.1011	01.05.–30.11.	
0704.1021	01.05.–30.11.	
0704.1031	01.05.–12.05.	
0704.1031	16.11.–30.11.	
0704.1091	01.05.–09.05.	
0704.1091	21.11.–30.11.	
0704.2011	01.01.–31.01.	
0704.2011	01.09.–08.09.	
0704.9031	01.04.–30.04.	
0704.9031	16.12.–15.03.	
0704.9061	10.04.–14.04.	
0704.9064	01.11.–01.03.	
0704.9071	15.03.–27.03.	
0704.9071	26.11.–15.12.	
0704.9081	25.05.–30.09.	
0704.9081	16.02.–10.05.	

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0705.1118	01.03.–14.04.	
0705.1118	16.11.–31.12.	
0705.1121	16.12.–31.12.	
0705.1198	08.12.–10.12.	
ex 0705.1911	01.03.–14.04.	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	01.03.–17.03.	diversa dalla lattuga romana nana
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	diversa dalla lattuga romana nana
0705.1921	01.03.–09.03.	
0705.1931	02.12.–20.12.	
0705.1941	02.12.–20.12.	
0705.1951	01.03.–20.12.	
0705.2111	16.05.–20.05.	
0705.2111	01.10.–31.10.	
0705.2911	10.03.–30.04.	
0705.2911	27.11.–10.12.	
0705.2921	01.04.–19.04.	
0705.2921	27.11.–10.12.	
0705.2931	30.03.–15.03.	
0705.2941	30.03.–14.05.	
0705.2951	01.03.–31.05.	
0705.2961	01.03.–20.12.	
0706.1011	25.05.–31.05.	
0706.1021	25.05.–31.05.	
ex 0706.1031	01.02.–15.01.	rape «teltower»
0706.9028	15.09.–15.05.	
0706.9031	15.01.–31.12.	
0706.9051	01.03.–01.04.	
0706.9051	22.12.–15.01.	
ex 0706.9061	10.02.–10.01.	rapanelli a candela
ex 0706.9061	01.01.–10.01.	diversi dai rapanelli a candela
ex 0706.9061	10.02.–02.03.	diversi dai rapanelli a candela
0707.0011	15.04.–20.04.	
0707.0011	09.10.–20.10.	
0707.0021	15.04.–20.04.	
0707.0021	09.10.–20.10.	
0707.0031	15.04.–20.10.	
0707.0041	15.04.–20.10.	
0708.1011	20.05.–15.08.	
0708.1021	20.05.–15.08.	
0708.2028	15.06.–15.11.	

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0708.2038	15.06.–15.11.	
0708.2048	15.06.–28.06.	
0708.2048	25.10.–15.11.	
0708.2098	15.06.–28.06.	
0708.2098	25.10.–15.11.	
0708.9081	01.06.–31.10.	
0709.2011	01.05.–15.06.	
ex 0709.3011	01.06.–15.10.	melanzane cosiddette «d'oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)
ex 0709.3011	09.10.–15.10.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare»
0709.4011	01.05.–19.05.	
0709.4011	20.12.–31.12.	
0709.4021	01.05.–19.05.	
0709.4021	20.12.–31.12.	
0709.4091	15.01.–31.12.	
0709.7011	15.02.–06.03.	
0709.7011	29.11.–15.12.	
0709.9120	01.06.–31.10.	
ex 0709.9320	20.04.–30.10.	zucchine con fiore
ex 0709.9320	20.04.–09.05.	diverse dalle zucchine con fiore
ex 0709.9320	04.10.–30.10.	diverse dalle zucchine con fiore
0709.9918	01.10.–10.03.	
0709.9921	01.05.–09.05.	
0709.9921	23.11.–15.12.	
0709.9931	10.03.–29.03.	
0709.9931	22.06.–30.06.	
ex 0709.9941	15.03.–14.04.	riccio
ex 0709.9941	13.12.–31.12.	riccio
ex 0709.9941	15.03.–14.04.	diverso da quello riccio
ex 0709.9941	13.12.–31.12.	diverso da quello riccio
0709.9961	01.03.–06.03.	
0709.9961	01.12.–15.12.	
ex 0808.3022	01.07.–31.03.	pere nashi
ex 0808.3032	01.07.–31.03.	pere nashi
0808.4022	01.07.–31.03.	
0808.4032	01.07.–31.03.	
0809.2111	20.05.–31.08.	
ex 0809.4013	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie
ex 0809.4093	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie
ex 0810.1011	15.05.–31.08.	fragoline di bosco
ex 0810.3022	15.06.–15.09.	ribes nero (cassis)